



Decreto Sindacale n. 7 del 9 gennaio 2014

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese Gennaio, nel proprio ufficio,

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione



delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.”;

Visto altresì l'art. 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale dispone che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali n. 79 CU del 24.07.2013, finalizzata ad individuare gli adempimenti di competenza di Regioni ed Enti Locali, volti all'attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce “di norma” una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Ritenuto opportuno individuare nel Responsabile della prevenzione della Corruzione anche il Responsabile della Trasparenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 129 del 4 aprile 2013 che individua quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Segretario Generale pro tempore;

Dato atto che a decorrere dal 21 ottobre 2013 è stato individuato il nuovo segretario generale del Comune di Monopoli nella persona della dott.ssa Christiana Anglana;

Considerato pertanto necessario adottare nuovo provvedimento di individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

1. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune la Dott.ssa Christiana Anglana, nata a Bari (BA) il 5/10/1969, attualmente segretario generale del Comune di Monopoli;
2. di dare atto che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza;
3. di trasmettere copia del presente Decreto al segretario generale ed a tutti i dirigenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale nonché fornirne comunicazione alla Prefettura di Bari ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione con le predefinite modalità.



IL SINDACO

Emilio Romani